

COMUNE DI CUSANO MILANINO

Prov. di Milano

Oggetto: costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all'anno 2017- certificazione parte stabile

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nominato con deliberazione consiliare n. 54 del 27.10.2015 ed in carica dal 29.10.2015,

PREMESSO che:

- l'art. 5, comma 3 del CCNL del 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, prevede che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e le relative certificazioni degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale Organismo entro 5 giorni corredata da apposite relazioni illustrativa e tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che "le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis comma 1.";
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede inoltre che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione della norma di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

RILEVATO che:

-il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, che disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile, prevede che: "In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";

-la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 263/2016/PAR ha precisato che: "Come emerge chiaramente dal dettato normativo e come anche rilevato in precedenza, è la formale deliberazione di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"" (richiamato punto 5.2 dell'Allegato 4/2);

-sempre con la medesima deliberazione la Corte dei conti, in relazione punto 5.2 del principio contabile ha evidenziato, e analizzando una fattispecie analoga, ha affermato che: “c) La terza ipotesi coincide con la fattispecie prospettata dal Comune di Teolo ovvero, nel corso dell’esercizio in essere (il 2015 nella richiesta di parere), l’amministrazione non ha né costituito formalmente il “Fondo” né ha provveduto a sottoscrivere il contratto decentrato. In tale circostanza il principio contabile in questione prevede che “... In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.” (cfr sul punto anche Sezione regionale di controllo per il Molise deliberazione n. 218/2015/PAR). Ipotesi anche questa, ancor più della precedente, da stigmatizzare per i 4 motivi di seguito richiamati. L’effetto dunque, della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.”;

-in merito alla costituzione del fondo nella medesima delibera 263/2016 la Corte Conti, Sezione Regionale del Veneto ha osservato che “..... ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al richiamato principio contabile, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo.” e richiamando “le note applicative alla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, ove si afferma: “La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell’Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa;

CONSIDERATO che dall’ esame degli atti si può rilevare che per quanto riguarda la Costituzione del Fondo Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane, di parte stabile per l’anno 2017 è previsto:

RISORSE STABILI (ART 31 C. 2 CCNL 22.01.2004):

-conferma delle risorse dell’anno precedente aggiornate con le riduzioni derivanti dalle disposizioni di legge e dalle istruzioni applicative contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell’08.05.2015 circa la decurtazione da applicare ai fondi delle risorse decentrate a partire dall’anno 2015 – con il Decreto Legislativo n. 75/2017 viene confermato il consolidamento delle decurtazioni apportate negli anni 2015 e 2016;

-conferma delle risorse destinate al fondo per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2017 e pari a € 90.742,00 (spesa teorica annua per retribuzione di posizione e di risultato, oltre oneri ed irap);

-applicazione dell’art. 4 c. 2 del CCNL 5.10.2001 con inserimento nel fondo, parte stabile, del salario di anzianità in godimento dal personale cessato;

- attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, che si cita testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

-in ultimo, l'attuazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 che definisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo complessivo del fondo determinato per l'anno 2016.

Atteso che il Comune di Cusano Milanino, nello specifico:

- ha rispettato il principio della riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1, c. 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 come riscritto dall'art. 14, c. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- ha rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità interno previsto dall'art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'art. 31 della L. 12 novembre 2011, n. 183, e dall'art. 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per l'anno 2015 – D.C.C. n. 33/2016, ed ha rispettato il pareggio di bilancio relativo all'anno 2016, come da certificazione trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30.03.2017, e successivamente definito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7.6.2017, con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016;
- rispetta il vincolo generale della spesa di personale, ovvero sia l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013;
- si impegna a rispettare per il triennio 2018-2020 il saldo di finanza pubblica.

RILEVATO, altresì, che la costituzione del fondo di parte stabile per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività relativo all'anno 2017 è rispettoso delle disposizioni di legge;

RICORDATO CHE:

la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 23 del 21.03.2016 ha previsto che "per integrare il fondo variabile ai sensi dell'art. 15, c. 5 del CCNL 01/04/1999 occorra un preventivo specifico programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini e che è inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta Comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell'anno se non addirittura negli ultimi mesi dell'esercizio precedente per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico" ed ha rilevato come "la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l'erogazione di compensi di produttività non proceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro".

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la costituzione del fondo di parte stabile per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativa all'anno 2017.

Cusano Milanino, 21/12/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(firmato digitalmente)

Dott.ssa Emilia Baggini

Dott. Antonello Taddeo

Dott. Leonardo Sardini